

COMUNE DI SEMIANA

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. **5**

n. reg.pubbl. **44**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L'anno duemiladiciannove il giorno 03 del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara

RISULTANO PRESENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
CARNEVALE Chiara	X	
AVANTI Michela		X
BELLI Stefania	X	
CELEGATO Franco	X	
CIGALINO Mario Pietro	X	
DANESINI Margherita		X
LUPANI Angela		X
NICOLA Margherita	X	
PROTTI Gian Piero		X
ROMANI Manuela	X	
ZUCCARIN Marco	X	
Totale n.	7	4

con l'intervento del Segretario comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'**Imposta Unica Comunale "IUC"** dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU e TASI**;

RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l'anno 2019 con aliquote che consentano di realizzare l'equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la comunità e le spese di funzionamento dell'ente e di confermare anche per il 2019 le aliquote vigenti per il 2018,

DATO ATTO che è cessato il blocco delle tariffe;

CHE per la Tari la legge di stabilità 2016 aveva introdotto ben poche modifiche che si sostanziano nel comma 27, art. 1, legge di stabilità 2016 che prevede il rinvio al 2018 dei costi standard;

CHE l'art. 1, comma 1093, della legge 145/2018, legge di bilancio 2019, ha prorogato al 2019 le modalità di commisurazione della Tari da parte di Comuni sulla base di un criterio medio-ordinatorio;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015/2016, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, della ulteriore riduzione dei trasferimenti statali anche per il 2019, della obbligatorietà di allocare in bilancio ulteriore voce di spesa costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità di confermare **per l'anno 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato per le fattispecie imponibili**;

CONSIDERATO che per gli altri immobili ad uso produttivo, il gettito Imu è riservato allo stato ad aliquota standard dello 0,76%, che i comuni possono solo aumentare fino a 0,3 punti percentuali, ma non ridurre;

CHE per i terreni agricoli sono stati modificati i cespiti imponibili con esclusione dalla tassazione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da iap iscritti alla previdenza agricola;

Che per l'abitazione principale l'imposizione è limitata ad alcune categorie (A1 A8 A9) e che per quelli della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" gli stessi sono esenti dal 1 gennaio 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche di cui al decreto cd Salva Roma numero 16 adottato in data 28 2 2014 e pubblicato in G.U. in data 6/03/2014:

677. comma 1. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso **il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; omissis**;

Che per l'anno 2016 la legge di stabilità al comma 679 ha solo confermato i livelli massimi di imposizione Tasi non introducendo modifiche all'Imu di interesse per questo comune, che la legge di stabilità 2019 non ha prorogato il blocco delle tariffe;

Considerato che le novità normative 2016 in tema di Imu e Tasi, valevoli anche per il 2017, il 2018 e il 2019 possono così riassumersi:

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a)

“(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Sono ex comma 13 esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge mentre uno speciale regime è previsto per gli impianti imbullonati (comma 21);

DATO ATTO CHE il comune non ha applicato nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 la Tasi e che tale scelta si conferma anche per l'anno 2019;

RICHIAMATA la delibera C.C. numero 18/2016 relativa alle aliquote Imu e Tasi 2017 e la delibera C.C. 3/2018 relativa alle aliquote IMU e Tasi 2018;

DATO ATTO che è stato prorogato il termine per approvare il bilancio con slittamento al 31/03/2019;

RITENUTO di proporre le seguenti aliquote:

IMU

a) 0,3 per cento per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

b) 1,06 per cento per:

- fabbricati/immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (esclusi i D10),

c) 1,06 per cento per:

- terreni agricoli soggetti ad imposizione,

d) 0,82 per cento per:

- aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati alle lettere A, B e C;

DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1, A8, A9;

TASI

Azzeramento della aliquota per i cespiti ancora imponibili;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL D.lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del servizio tributi-ragioneria;

VISTO l'art. 1, comma 1093, della legge 145/2018;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27.12.2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che sposta al 31.03.2019 l'approvazione del bilancio;

SENTITO l'intervento dell'assessore al bilancio;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 0 e contrari 0 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE E CONFERMARE le aliquote per l'anno 2019 come in seguito riepilogate al fine di conseguire sia l'equilibrio di bilancio e assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità e il regolare funzionamento dell'ente;

IMU

DI DARE ATTO pertanto che per l'anno 2019 opereranno le seguenti aliquote:

a) 0,3 per cento per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

b) 1,06 per cento per:

- fabbricati/immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (esclusi i D10),

c) 1,06 per cento per:

- terreni agricoli soggetti ad imposizione,

d) 0,82 per tutti gli altri immobili non indicati nelle lettera A, B e C;

DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1, A8 e A9;

Il tutto riassunto nell'allegato A dando atto che:

non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 2016/delibera C.C. n. 10 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TASI

Azzeramento, come già deliberato per il 2018, della aliquota per i cespiti imponibili;

DI DARE ATTO che le aliquote sopraindicate sono aliquote ricognitive e confermative di quelle già previste e operanti nel 2015, 2016 2017 e 2018 non introducendosi alcuna variazione;

DI ALLEGARE alla presente il provvedimento deliberazione consiliare di approvazione del bilancio previsione per l'esercizio 2019;

DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, insieme alla pubblicazione dello stesso incaricando l'ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di pubblicità conoscitiva/legale previste dall'attuale ordinamento per il tributo di che trattasi mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale,

DI DICHIARARE con separata votazione favorevole unanime l'immediata eseguibilità della presente.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA CC. 5 DEL 03/04/2019 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019".

IMU

a) 0,3 per cento per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

b) 1,06 per cento per:

- fabbricati/immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (esclusi i D10),

c) 1,06 per cento per:

- terreni agricoli soggetti ad imposizione,

d) 0,82 per tutti gli altri immobili non indicati nelle lettera A,B e C.

DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1, A8 e A9.

TASI

AZZERAMENTO DELL'ALIQUTA (0,00).

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to Sara Maria ROLE'

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria
F.to Sara Maria ROLE'

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Chiara CARNEVALE

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 05/04/2019 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 20/04/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

05/04/2019

DATA _____

IL SEGRETARIO
Francesco D'ANGELO

- Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

03/04/2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco D'ANGELO